REGOLAMENTO (CE) N. 1410/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9,

(1) considerando che i fatti generatori per il settore della pesca sono precisati dal regolamento (CE) n. 3516/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993, che stabilisce i fatti generatori per i tassi di conversione da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ([2]); che per motivi di trasparenza e chiarezza è opportuno sopprimere il riferimento al fatto generatore per il settore della pesca dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ([3]);

(2) considerando che i fatti generatori del tasso di cambio per gli aiuti all'ettaro e gli importi a vocazione strutturale o ambientale sono precisati dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98; che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al pagamento dell'aiuto speciale è precisato dal regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/93 ([5]); che i fatti generatori del tasso di cambio per i premi nel settore delle carni bovine sono precisati dall'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 ([6]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2604/98 ([7]); che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile nel settore del luppolo è precisato dal regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo ([8]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2404/97 ([9]); che i fatti generatori del tasso di cambio applicabile ai premi nel settore delle carni ovine sono precisati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine ([10]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/96 ([11]); che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube è precisato dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93 ([12]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 999/1999 ([13]);

(3) considerando che il tasso di cambio della data in cui interviene il fatto generatore per gli aiuti, i premi e gli importi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 è definito come il tasso di un solo giorno; che è opportuno modificare il tasso applicabile alla data del fatto generatore affinché, di norma, tali aiuti, premi ed importi convertiti in moneta nazionale non subiscano brusche variazioni a causa del tasso di cambio di un solo giorno; che, a tal fine, appare indicato ricorrere alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data in cui interviene il fatto generatore;

([1]) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
([2]) GU L 320 del 22.12.1993, pag. 10.
([3]) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.
([4]) GU L 365 del 24.12.1987, pag. 41.
([5]) GU L 74 del 27.3.1993, pag. 46.
([6]) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 20.
([7]) GU L 328 del 4.12.1998, pag. 5.
([8]) GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22.
([9]) GU L 332 del 4.12.1997, pag. 31.
([10]) GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.
([11]) GU L 190 del 31.7.1996, pag. 21.
([12]) GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16.
([13]) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 34.

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CE) n. 2808/98 è modificato come segue:

a) All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino i termini «o del settore della pesca» sono soppressi.

b) L'articolo 4 è completato con il paragrafo 3 seguente:

«3. Il tasso di cambio da utilizzare per l'applicazione del presente articolo è pari alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore.»

2. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3889/87 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il tasso di cambio da utilizzare per il pagamento dell'aiuto speciale in moneta nazionale corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° gennaio dell'anno in cui viene portato a termine il piano di riconversione.

Il tasso di cambio da utilizzare per il versamento dell'anticipo dell'aiuto speciale in moneta nazionale corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° gennaio dell'anno in cui la Commissione approva il programma.».

3. Il testo dell'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 3886/92 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 53*

Conversione in moneta nazionale

La conversione degli importi dei premi in moneta nazionale viene effettuata:

a) — per i premi di trasformazione e di immissione precoce sul mercato, mediante il tasso di cambio applicabile il primo giorno lavorativo del mese immediatamente precedente il mese in cui l'animale è stato macellato;

— per i premi di destagionalizzazione, mediante la media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° gennaio dell'anno civile in cui l'animale è stato macellato;

b) per gli altri premi e per l'importo complementare, mediante la media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° gennaio dell'anno civile per il quale è concesso il premio e/o l'importo in questione.».

4. Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Il tasso di cambio da applicare all'aiuto previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° luglio dell'anno del raccolto.»

5. Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2700/93 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 6*

Tasso di conversione

1. Il tasso di conversione da applicare all'importo dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2467/98 corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il primo giorno della campagna per la quale il premio è concesso.

2. Il tasso di conversione da applicare:

— all'importo del premio e del saldo, di cui all'articolo 5, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (CE) n. 2467/98,

— all'importo del premio e del saldo sopraccitato in caso di riporto del pagamento alla campagna di commercializzazione successiva, e

— all'importo della detrazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3493/90,

corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede l'ultimo giorno della campagna per la quale il premio viene concesso.».

6. Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 293/98 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 12*

(Frutta a guscio e carrube)

Il tasso di cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89, corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° gennaio del periodo annuo di riferimento, conformemente all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2159/89.».

Articolo 2

La media del tasso di cambio di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, è fissata dalla Commissione durante il mese successivo alla data in cui interviene il fatto generatore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione